



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22 TER DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2010, N.240**

Emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 1915/2025 Prot. n. 357612 del 28/11/2025 Entrata in vigore
02 dicembre 2025

Sommario

Articolo 1 – Oggetto e finalità	1
Articolo 2 – Destinatari degli incarichi di ricerca	2
Articolo 3 – Durata	2
Articolo 4 – Procedure di attivazione	2
Articolo 5 – Bandi di selezione	3
Articolo 6 – Commissione giudicatrice	4
Articolo 7 – Valutazione, eventuale colloquio, selezione e graduatoria di merito	4
Articolo 8 – Avviso di manifestazione di interesse (art. 4, comma 1, lettera b) del presente Regolamento)	5
Articolo 9 – Proroga e rinnovo degli incarichi di ricerca	5
Articolo 10 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo.	5
Articolo 11 – Diritti e doveri dei titolari di incarico di ricerca	6
Articolo 12 – Divieto di cumulo, incompatibilità e aspettativa	6
Articolo 13 – Sottoscrizione e decorrenza del contratto	7
Articolo 14 – Scioglimento del rapporto contrattuale	7
Articolo 15 – Disposizioni finali	8
Articolo 16 – Entrata in vigore	8

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento da parte dell'Università degli Studi di Ferrara, d'ora in poi denominata "Università", degli incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22 ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, al fine di introdurre giovani studiosi laureati alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor.
2. Gli incarichi di ricerca sono conferiti mediante un contratto di diritto privato la cui stipula non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
3. Ai soggetti che ne siano titolari, gli incarichi di ricerca non attribuiscono diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università e non possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 2 – Destinatari degli incarichi di ricerca

1. Possono essere titolari degli incarichi di ricerca giovani studiosi in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e che siano in possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, dovranno presentare, al momento della presa di servizio, copia del provvedimento rilasciato dalle autorità competenti con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza o l'equivalenza.
3. Non possono partecipare alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (art. 22 comma 1 Legge 240/2010).
4. Non possono essere titolari di un incarico di ricerca conferito a norma del presente regolamento i parenti e gli affini, fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente alla struttura che ha richiesto il bando ovvero del Rettore, del Direttore generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. All'atto della sottoscrizione del contratto, il titolare dell'incarico di ricerca deve presentare apposita dichiarazione attestante l'assenza di incompatibilità.

Articolo 3 – Durata

1. L'incarico di ricerca ha una durata minima di 12 mesi e una durata massima di 36 mesi, compresi eventuali rinnovi o proroghe, anche non continuativi.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 ter della Legge n. 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i 36 mesi. Il termine massimo è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Non può superare gli undici anni, anche non continuativi, la durata complessiva dei rapporti instaurati (anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca):
 - ai sensi dell'articolo 22 della L. n. 240/2010 (Contratti di ricerca),
 - ai sensi dell'articolo 22-bis della L. n. 240/2010 (Incarichi post-doc),
 - ai sensi dell'articolo 22-ter della L. n. 240/2010 (Incarichi di ricerca),
 - ai sensi dell'articolo 24 della L. n. 240/2010 (Ricercatori a tempo determinato).
4. Ai fini del computo della durata massima di cui al comma 1 e al comma 3 del presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 4 – Procedure di attivazione

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca può avvenire:
 - a) tramite pubblicazione di un bando di selezione che preveda la valutazione dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio ad opera di una commissione;

b) tramite conferimento diretto, previa pubblicazione di un avviso pubblicato sul sito dell'Ateneo volto a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei candidati se l'incarico è finanziato interamente da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi;

c) tramite conferimento a candidati risultati vincitori di selezioni o individuati nell'ambito di progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali o nell'ambito di un'azione Marie Skłodowska-Curie (MSCA), qualora il progetto preveda che l'Università di Ferrara sia l'Università ospitante, purché la selezione sia adeguatamente documentata, assicuri il valore scientifico del progetto e il candidato sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

2. Gli incarichi di ricerca finanziati dall'Unione Europea e da altri organismi pubblici italiani, stranieri o internazionali, o fondazioni di ricerca scientifica di particolare interesse sociale seguono le regole stabilite dal programma di finanziamento e dagli eventuali Regolamenti di Ateneo intesi a definire tali finanziamenti. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate solo in quanto compatibili con le regole stabilite dal programma di finanziamento.

3. Per il conferimento degli incarichi di ricerca sono necessari, nell'ordine:

a) la proposta di attivazione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria a maggioranza assoluta degli aventi diritto, che deve indicare:

- la modalità di conferimento dell'incarico (pubblicazione di un bando o pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse);
- un professore o un ricercatore quale tutor che supervisionerà il titolare dell'incarico di ricerca;
- uno o più settori scientifico disciplinare rientranti nel medesimo gruppo disciplinare di interesse;
- il titolo del progetto di ricerca;
- la durata del contratto;
- l'importo del contratto;
- la copertura economico-finanziaria e/o il progetto di ricerca nazionale, europeo o internazionale, compresi tutti gli elementi necessari alla sottoscrizione del contratto.

b) l'approvazione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, che ne verifica la rispondenza agli interessi generali dell'Università e la sostenibilità finanziaria e ne autorizza la spesa.

4. Per l'attivazione della selezione di cui al comma 1 lettera a), la delibera del Dipartimento deve contenere:

- i nominativi di due commissari che valuteranno le istanze dei candidati insieme al tutor;
- l'indicazione riguardante la modalità di selezione, specificando se si svolgerà esclusivamente per titoli ovvero per titoli e colloquio con i candidati;
- l'indicazione sulla modalità di svolgimento del colloquio (in presenza o online).

Articolo 5 – Bandi di selezione

1. La selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca è volta ad individuare il candidato in possesso di un profilo scientifico-professionale idoneo allo svolgimento del progetto di ricerca indicato nel bando sotto la supervisione di un tutor.

2. I bandi di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca vengono emanati con decreto rettorale e vengono resi pubblici per 15 giorni mediante affissione nell'Albo Ufficiale dell'Università nonché mediante inserimento nel sito internet dell'Università e negli appositi siti del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

3. Il bando precisa la durata dell'incarico e contiene informazioni dettagliate sulle funzioni specifiche del titolare dell'incarico di ricerca, sui diritti e i doveri inerenti alla posizione nonché sul trattamento economico

e previdenziale. Il bando specifica altresì se la selezione debba avvenire soltanto per titoli ovvero per titoli e colloquio.

4. I candidati devono possedere i requisiti di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento dell'incarico alla data di scadenza del bando.

Articolo 6 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, fra i quali il tutor responsabile della ricerca e due professori o ricercatori.

2. Per la composizione delle commissioni esaminatrici, si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 165/2001. Della Commissione non possono far parte i docenti che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010.

3. I nominativi dei commissari saranno resi pubblici nel bando di selezione.

4. La Commissione, nel corso della prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio da formalizzare nei relativi verbali. I criteri saranno pubblicati sul sito web dell'ateneo.

5. I commissari dovranno dichiarare di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli altri commissari e con i candidati (art. 5 comma 2 D.Lgs. 07.05.48 n. 1172), dovranno dichiarare altresì l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. e di non essere stati condannati, anche con sentenza, non passato in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel titolo II, Capo I del Codice Penale (art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001).

6. I lavori della Commissione devono terminare entro 2 mesi dalla data di scadenza del bando.

7. Per eccezionali e comprovati motivi, segnalati dal presidente della Commissione, il Rettore può prorogare una sola volta e per non più trenta giorni il predetto termine.

Articolo 7 – Valutazione, eventuale colloquio, selezione e graduatoria di merito

1. La selezione di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento è per titoli ed eventuale colloquio.

2. Per la valutazione dei candidati nelle selezioni per soli titoli, la Commissione ha a disposizione 100 punti. In sede di prima riunione, la Commissione stabilirà il punteggio minimo da superare per essere inserito in graduatoria.

3. Per la valutazione dei candidati nella selezione per titoli e colloquio, la Commissione ha a disposizione 100 punti. In sede di prima riunione, la Commissione stabilirà i punteggi da attribuire alla valutazione dei titoli e al colloquio. Stabilirà altresì il punteggio minimo da ottenere nella valutazione dei titoli per essere ammessi al colloquio e il punteggio minimo da ottenere nella valutazione del colloquio per essere inseriti in graduatoria.

4. L'avviso per la presentazione al colloquio è pubblicato sul sito web dell'Ateneo con un preavviso di almeno 15 giorni, contestualmente alla valutazione dei titoli.

5. Per le selezioni per soli titoli, la Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, tenendo conto della valutazione dei titoli.

6. Per le selezioni per titoli e colloquio, la graduatoria di merito in ordine decrescente sarà formata sommando al punteggio dei titoli quello del colloquio.

7. A parità di punteggio in graduatoria, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.

8. La graduatoria resta in vigore per un anno dal Decreto Rettorale di approvazione atti ed è pubblicata sul sito web dell'Ateneo. Tale pubblicazione vale, a tutti gli effetti di legge, quale comunicazione ufficiale ai candidati.

9. I candidati collocati in graduatoria dopo il vincitore, possono essere chiamati a stipulare un contratto con le stesse caratteristiche di quello a selezione, previa delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione su proposta di un Dipartimento.

Articolo 8 – Avviso di manifestazione di interesse (art. 4, comma 1, lettera b) del presente Regolamento)

1. L'avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse da parte dei candidati è emanato dal Rettore ed è reso pubblico per 15 giorni mediante affissione nell'Albo ufficiale dell'Università nonché mediante inserimento nel sito internet dell'Università e negli appositi siti del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

2. L'avviso deve indicare la durata dell'incarico e le informazioni dettagliate sulle funzioni specifiche del titolare dell'incarico di ricerca, sui diritti e i doveri inerenti alla posizione nonché sul trattamento economico e previdenziale.

3. L'avviso deve contenere altresì la data presunta di inizio attività, il nominativo del responsabile scientifico e i riferimenti alle risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi che finanziano l'incarico.

4. Il responsabile scientifico della ricerca valuterà comparativamente le istanze ricevute, formulando preliminarmente un giudizio per ogni candidato. Procederà quindi ad indicare al Rettore il nominativo del candidato con il profilo scientifico-professionale maggiormente idoneo allo svolgimento del progetto di ricerca al quale conferire direttamente il contratto.

5. Il nominativo del candidato al quale conferire l'incarico è pubblicato sul sito internet dell'Università: tale pubblicazione vale, a tutti gli effetti di legge, quale comunicazione ufficiale ai candidati.

6. Il responsabile scientifico dovrà concludere la valutazione delle istanze dei candidati entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse.

Articolo 9 – Proroga e rinnovo degli incarichi di ricerca

1. Il Consiglio di Dipartimento che ha attivato l'incarico di ricerca, in seduta plenaria a maggioranza assoluta degli aventi diritto, può richiedere al Consiglio di Amministrazione la proroga o il rinnovo dell'incarico nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'art. 3 del presente Regolamento, trasmettendo la delibera agli uffici competenti almeno due mesi prima della scadenza dell'incarico.

2. La proroga dell'incarico per motivate esigenze legate al completamento o alla prosecuzione della ricerca avviene alle medesime condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico iniziale.

Articolo 10 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo.

1. Il titolare dell'incarico di ricerca ha diritto ad un trattamento economico il cui ammontare è determinato sulla base dell'importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.

2. La relativa somma viene versata al beneficiario in 12 rate mensili posticipate.

3. Agli incarichi di cui al presente Regolamento si applicano:

- in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;

- in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni;

- in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;

- in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

4. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'incarico di ricerca.

5. L'Università provvede, limitatamente al periodo di validità dell'incarico, alla copertura assicurativa per infortuni, malattie professionali e per responsabilità civile verso terzi a favore del titolare dell'incarico di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto dal compenso spettante al titolare dell'incarico.

Articolo 11 – Diritti e doveri dei titolari di incarico di ricerca

1. L'incarico di ricerca è finalizzato all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor nell'ambito della ricerca prevista nel bando, nell'avviso di manifestazione di interesse o dai progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali.

2. I titolari degli incarichi hanno il diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività, delle strutture e delle attrezzature della struttura presso la quale svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti nella struttura stessa.

3. Lo svolgimento di attività al di fuori del Dipartimento che ha proposto il conferimento dell'incarico deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore di Dipartimento, sentito il tutor responsabile della ricerca.

4. Ai titolari degli incarichi di ricerca, per i periodi trascorsi fuori sede con l'assenso del tutor responsabile della ricerca e l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento, è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dottorandi dell'Università con proprio regolamento.

5. L'astensione obbligatoria per maternità o paternità e il congedo per malattia o infortunio del titolare dell'incarico di ricerca non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che viene sospeso, senza erogazione del corrispettivo, salve l'indennità di maternità spettante a norma dell'art. 5 del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007 e l'indennità per malattia spettante a norma dell'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La sospensione del rapporto per malattia o infortunio comporta una proroga della durata del contratto pari alla durata dell'assenza. In caso di maternità o paternità, la proroga complessiva della durata dell'incarico per congedo obbligatorio e congedo parentale è pari a 180 giorni.

6. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dal titolare dell'incarico di ricerca per conto dell'Università nell'esecuzione delle proprie attività, saranno disciplinati in conformità alle previsioni del Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università vigente al momento del conseguimento dei risultati.

7. Il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a rispettare le previsioni del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Ferrara.

8. I titolari di incarico di ricerca per le scienze mediche sperimentali e cliniche, in correlazione alle esigenze finalizzate alla loro attività di ricerca e compatibilmente con queste ultime, possono svolgere anche attività assistenziale, su proposta motivata del Dipartimento o della struttura, sentito il responsabile della ricerca e previo formale accordo tra l'Università e le strutture sanitarie di riferimento.

Articolo 12 – Divieto di cumulo, incompatibilità e aspettativa

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:

- la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA),

- la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - gli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della L. n. 240/2010;
 - i contratti di ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010;
 - i contratti di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010;
 - qualunque altro rapporto di lavoro subordinato anche part time e/o a tempo determinato presso soggetti pubblici e privati;
 - gli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. n. 240/2010 ante D.L. n. 36/2022
2. Il titolare dell'incarico di ricerca può svolgere attività libero professionale e stipulare contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tali attività non interferisca con l'attività di ricerca, previo nulla osta scritto del tutor e/o del responsabile scientifico della ricerca.
 3. L'incarico di ricerca è compatibile con la stipula di contratti di insegnamento presso l'Università di Ferrara.
 4. Compatibilmente con i compiti di ricerca ad essi attribuiti, i titolari di un incarico di ricerca possono, previa autorizzazione scritta del tutor e/o del responsabile scientifico della ricerca, partecipare all'effettuazione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.
 5. Il titolare dell'incarico di ricerca non può svolgere attività che determinino situazioni di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o non consentano il regolare svolgimento dell'incarico.
 6. Non sono concessi periodi di aspettativa, oltre a quelli previsti per maternità, malattia e infortunio (art. 10 del presente Regolamento).

Articolo 13 – Sottoscrizione e decorrenza del contratto

1. Il candidato al quale viene conferito un incarico di ricerca sottoscrive con l'Università un contratto di diritto privato con decorrenza dal primo del mese successivo.
2. La decorrenza dell'inizio del contratto non può superare i 180 giorni dall'approvazione della selezione per l'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque deve essere compatibile con l'attività di ricerca e/o la scadenza del finanziamento.
3. L'inizio dell'attività deve essere documentato mediante l'invio al Direttore di Dipartimento di una dichiarazione del titolare dell'incarico di ricerca controfirmata dal tutor e/o dal responsabile scientifico della ricerca stessa. Tale comunicazione protocollata va condivisa con l'Ufficio presso il quale è stato sottoscritto l'incarico.

Articolo 14 – Scioglimento del rapporto contrattuale

1. L'Università è legittimata a recedere dal contratto, sciogliendo il relativo rapporto con effetto immediato, se:
 - a) il titolare dell'incarico omette ingiustificatamente di iniziare l'attività;
 - b) il titolare dell'incarico sospende ingiustificatamente l'attività di ricerca per un periodo superiore a dieci giorni;
 - c) il titolare dell'incarico omette ingiustificatamente di assolvere agli specifici compiti di ricerca concordati con il tutor e/o con il responsabile scientifico della ricerca ovvero incorre in ripetute, gravi negligenze nell'assolvimento di tali compiti;
 - d) sopravviene una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 ovvero emerge che, all'epoca dell'instaurazione del rapporto contrattuale, esisteva una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 12;

e) il titolare del contratto non rispetti le previsioni del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici o del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Ferrara;

2. La delibera di esercizio del diritto di recesso è adottata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Consiglio del Dipartimento della struttura che ha proposto il conferimento dell'incarico di ricerca.

3. Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di trenta giorni indirizzato al Rettore. Il mancato rispetto di tale termine comporta la trattenuta dell'importo equivalente al compenso spettante per il periodo di preavviso non prestato.

Articolo 15 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge n. 240/2010, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.